



Regolamento dell'Assemblea Diocesana

Articolo 1. Partecipanti all'Assemblea

1. All'Assemblea Diocesana partecipano con diritto di voto:
 - i componenti del Consiglio diocesano uscente;
 - i presidenti delle associazioni parrocchiali;
 - i delegati delle associazioni parrocchiali;
 - possono partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto, tutti gli iscritti all'AC e gli assistenti diocesani e parrocchiali (art. 10.8 AND).
2. Nel proseguo del Regolamento, quanto previsto per le associazioni parrocchiali si applica anche alle ipotesi di associazione dell'Unità Pastorale e di associazione interparrocchiale.
3. La Segreteria diocesana farà pervenire il certificato di voto al Presidente parrocchiale o dell'associazione dell'Unità Pastorale per la consegna ai delegati della propria parrocchia.
4. Per poter ricevere i certificati di voto ed ai fini della validità del voto, dovranno essere rispettate le seguenti scadenze:
 - entro **mercoledì 31 gennaio 2024** i verbali delle assemblee parrocchiali dovranno essere consegnati alla Segreteria Diocesana;
 - entro **mercoledì 21 febbraio 2024** le adesioni dei soci rappresentanti e delegati all'assemblea diocesana.
5. La sostituzione di rappresentanti dell'Associazione parrocchiale può avvenire mediante regolare delega posta nello stesso certificato di voto, controfirmata dal Presidente parrocchiale. Non è ammessa la sostituzione di un numero di rappresentanti superiore alla metà di quello assegnato a ciascuna Associazione parrocchiale. Non possono essere concesse deleghe a persone già partecipanti con diritto di voto all'Assemblea diocesana. Il rappresentante delegato non può a sua volta rilasciare delega ad altri. Non è ammesso il diritto al doppio voto. I responsabili parrocchiali che ricoprono il ruolo di consigliere diocesano non sono sostituibili da altro delegato (art. 10.5 AND).
6. Spetta alla Segreteria diocesana:
 - controllare che i rappresentanti di ogni associazione parrocchiale corrispondano a quanto stabilito nelle Assemblee Parrocchiali;
 - verificare che i partecipanti all'Assemblea con diritto di voto siano aderenti all'AC.

Articolo 2. Presidenza e Uffici dell'Assemblea

1. L'Assemblea diocesana è presieduta da un socio proposto dal Presidente uscente e votato dall'Assemblea. Il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza di cui egli propone l'elezione all'Assemblea. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e da 2 membri, di cui uno con funzioni di segretario, scelti fra i partecipanti all'Assemblea con diritto di voto.
2. Compito del Presidente dell'Assemblea è di:
 - aprire, chiudere e regolare i lavori dell'assemblea;
 - prendere le necessarie decisioni in merito allo svolgimento dei lavori;
 - condurre le operazioni di voto in Assemblea e proclamare le deliberazioni approvate di cui al capitolo 4.
3. Compito dell'ufficio di presidenza è:
 - coadiuvare il presidente nelle funzioni di cui all'articolo 2 comma 2;
 - verbalizzare per esteso gli atti dell'Assemblea.
4. La Commissione elettorale (eletta dall'Assemblea diocesana su proposta del presidente) è composta da 2 membri scelti fra i soci di AC.
5. La Commissione elettorale ha l'incarico di:
 - nominare il Presidente della Commissione elettorale;
 - effettuare la verifica dei poteri;
 - decidere sugli eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto;
 - regolare lo svolgimento di tutte le operazioni di voto secondo le norme di cui all'articolo 4;
 - consegnare alla Presidenza dell'Assemblea i risultati di ogni singola votazione;
 - approntare le schede per le operazioni di votazione secondo le norme dell'art. 4.1;
 - decidere su tutti i reclami presentati da membri dell'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;
 - tenere il verbale dei risultati di tutte le votazioni;
 - proclamare i nomi degli eletti al Consiglio diocesano dell'AC.
6. I membri della Commissione formano il seggio elettorale.

Articolo 3. Lavori dell'Assemblea

1. L'assemblea diocesana è convocata per il giorno **25 febbraio 2024**.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati secondo le disposizioni contenute in apposita delibera del consiglio diocesano.

Articolo 4. Operazioni di voto sul documento assembleare

1. Il Documento assembleare sarà approvato se riceverà il voto favorevole della metà più uno dei presenti accreditati. La votazione si effettua a scrutinio palese.
2. La proposta del Documento assembleare, inviata a tutti i delegati all'Assemblea diocesana, sarà posta in votazione dopo lo svolgimento di un eventuale intervento di modifica del testo proposto.

3. Ogni proposta di modifica dovrà avere un proprio presentatore che illustrerà all'assemblea il contenuto.
4. Le votazioni sulle proposte di modifica avvengono a scrutinio palese. Il conteggio dei voti viene eseguito dalla Commissione elettorale. Viene approvato il testo che ottiene la maggioranza semplice dei votanti. Nel corso della votazione non sono ammesse ulteriori richieste di modifiche.
5. Il documento approvato dall'assemblea viene trasmesso al Consiglio diocesano eletto il quale ne cura la pubblicazione previa opportuna formale revisione.

Articolo 5. Presentazione delle candidature

1. Per l'elezione dei membri del Consiglio diocesano dell'AC, devono essere presentate 4 liste: una per i candidati del Settore Adulti; una per i candidati del Settore Giovani; una per i candidati dell'ACR, una per i Presidenti Parrocchiali. Le quattro liste vengono affisse, all'inizio dell'Assemblea, nelle zone dove sono ubicati i seggi elettorali.
2. Le candidature potranno essere presentate al Centro diocesano di AC entro le ore 12 del giorno precedente a quello di apertura dell'assemblea diocesana. Il candidato dovrà essere socio di AC e non dovrà incorrere nelle incompatibilità stabilite previste dallo Statuto e dall'AND.
3. I candidati del Settore Giovani non devono aver compiuto 30 anni prima del giorno dell'Assemblea.

Articolo 6. Operazioni elettorali

1. In preparazione delle operazioni elettorali, vengono allestite dalla Commissione elettorale:
 - le schede elettorali;
 - le urne per i seggi elettorali;
 - i registri per lo spoglio delle schede.
2. Ciascun elettore consegna al seggio il proprio certificato elettorale; tutti i certificati sono conservati ed allegati agli atti del seggio stesso.
3. Ogni elettore ha diritto di esprimere con voto diretto, non delegabile, in ciascuna delle schede a lui consegnate, fino ad un massimo di due preferenze per il Settore Adulti, due preferenze per il Settore Giovani, due preferenze per l'ACR, due preferenze per i Presidenti Parrocchiali.
4. Alla chiusura delle operazioni di voto il Presidente del seggio toglie i sigilli all'urna ed inizia lo scrutinio delle schede. Le schede devono essere conservate ed allegate ai risultati dello scrutinio.
5. Terminato da parte dei seggi lo scrutinio delle schede, viene steso il verbale che deve essere sottoscritto dai componenti della Commissione elettorale e controfirmato dal presidente dell'assemblea.
6. Risultano eletti nel Consiglio diocesano dell'AC:
 - per la lista del Settore Adulti, 5 candidati;
 - per la lista del Settore Giovani, 5 candidati
 - per la lista dell'ACR, 5 candidati

- per la lista Presidenti Parrocchiali, 5 candidati.
7. Nel caso non fosse possibile designare l'ultimo eletto di ciascuna lista, essendoci due o più candidati a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età dei medesimi candidati.
 8. Compilato il verbale dei risultati elettorali, il Presidente della Commissione elettorale, proclama tali risultati all'Assemblea.

Articolo 7. Consiglio diocesano - Convocazione e svolgimento della seduta

1. Il consigliere eletto con il maggior numero di preferenze convoca il Consiglio diocesano elettivo, fissato per il **5 marzo 2024** alle ore 21.00 presso la Sede AC.
2. All'ordine del giorno del Consiglio diocesano saranno posti anche i seguenti argomenti:
 - elezione della terna di nomi da proporre al Vescovo per la nomina del Presidente diocesano;
 - recepimento documento assembleare;
 - scelta dei due delegati per l'associazione che con il Presidente diocesano, rappresentati entrambi i settori e l'ACR, parteciperanno all'Assemblea nazionale.

Articolo 8. Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vigono lo Statuto e l'Atto Normativo Diocesano.